



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 13 agosto 2009

Protocollo: 111601/RU

Rif.: 110635/RU

Allegati:

Alle Direzioni regionali
LORO SEDI

Agli Uffici delle dogane
LORO SEDI

e, p.c.:

- All'Ufficio Antifrode centrale
 - All'Area centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti
 - All'Area centrale affari giuridici e contenzioso
- SEDE

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza
V.le XXI Aprile
ROMA

Al Ministero dello Sviluppo Economico
- Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
- Ufficio di Gabinetto

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio legislativo- Finanze

OGGETTO: Legge 23 luglio 2009, n.99. Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Art. 17, comma 4. Istruzioni operative.

Si fa seguito e riferimento alle istruzioni fornite con nota prot. n. 110635/RU dell'11.08.2009 per chiarire ulteriori aspetti applicativi delle disposizioni recate dall'art.17, comma 4, legge n.99/09 che, avendo formato oggetto di specifici approfondimenti da parte del competente Ministero dello sviluppo economico, sono stati successivamente condivisi dal Ministero della giustizia e partecipati all'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, il citato Dicastero dello sviluppo economico, con nota di Gabinetto prot. 21703 del 4 agosto 2009, ha precisato che "...la nuova fattispecie delineata dalla norma non possa trovare applicazione, non solo per i prodotti che risultino essere già stati consegnati al vettore prima dell'entrata in vigore della nuova norma, ovvero risultanti giacenti nel periodo anteriore a questa, ma anche per i prodotti per i quali il marchio di azienda sia stato apposto dagli operatori prima di tale momento".

Attesa la condivisione di tale principio anche da parte del Ministero della giustizia con nota prot. n. 3/4 – 32GMA del 07.08.2009, la scrivente, su conforme avviso dei predetti Dicasteri, conferma che per le merci che si trovino nelle condizioni sopra descritte si applica quanto affermato dal Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del MSE con lettera prot. n. 92752 del 6 agosto u.s. – richiamata diffusamente nella nota della scrivente prot. n. 110635/RU dell'11.08.2009 – in base al principio della irretroattività delle disposizioni recate dal ripetuto art.17, c. 4, L. n.99/09.

Pertanto, nel caso di controlli su merci presentate allo sdoganamento dal 15 agosto 2009, si avrà riguardo ai suddetti criteri distintivi escludendo l'applicazione delle nuove disposizioni per quelle che risultino prodotte o sulle quali il marchio sia stato apposto anteriormente alla predetta data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Per conferire carattere di concretezza ed effettività di applicazione ai suddetti principi e ferme restando le altre istruzioni fornite con la nota 110635/RU dell'11.08.2009, si farà in particolare utile riferimento e supporto ad apposita autocertificazione rilasciata dal dichiarante in dogana, dalla quale risulti che la merce sia stata fabbricata/prodotta/dotata di marchio di azienda in data anteriore al 15 agosto 2009. Detta dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 ed allegata alla relativa dichiarazione doganale, formerà oggetto degli usuali controlli di veridicità.

Le presenti istruzioni si intendono applicabili nella fase di prima attuazione della norma in parola e, alla luce dell'evoluzione della materia e delle risultanze dello stretto specifico monitoraggio che codeste Direzioni regionali vorranno effettuare al riguardo, si fa riserva di ulteriori precisazioni entro la fine del prossimo mese di settembre.

Si prega di fornire conformi direttive ai dipendenti Uffici e di rappresentare alla scrivente ogni eventuale criticità riscontrata.

Il Direttore dell'Area Centrale
f.to Dr.ssa Cinzia Bricca

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del dlgs. 39/93)*